

COMUNE DI ROCCAPIEMONTE

STATUTO

Delibera n. 68 del 26/11/1999.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

I L C O M U N E

ART.-1 (La definizione)

1.-Il Comune di Roccapiemonte è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni, e dalle norme del presente statuto.

2.- Il Comune tutela la sua denominazione, che può essere modificata con l'osservanza delle norme di cui all'art.13 della Costituzione.

ART. -2 (Lo stemma ed il gonfalone)

1.- Il Comune ha, come suo segno distintivo, lo stemma riconosciuto con provvedimento del 23/10/1890 dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed iscritto nel Libro Araldico degli Enti morali con la seguente scritta:

“ Che è d'argento al castello di rosso, caricato di una fascia di verde.Lo scudo sarà cimato da corona formata da un cerchio di muro d'oro aperto di quattro porte, sormontato da otto merli dello stesso uniti da muricciuoli d'argento.”

2.- Il Comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del gonfalone osservando le norme del D.P.C.M. 3 giugno 1986.

ART.- 3 (Il territorio)

1.- Il Comune di Roccapiemonte comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico, di cui all'art.9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto centrale di Statistica.

2.- Il territorio di cui al precedente comma comprende: Roccapiemonte- Capoluogo, nel quale è istituita la sede del Comune, dei suoi organi istituzionali e degli uffici; le frazioni di Casali, San Potito, Materdomini e la località denominata san Pasquale a Codola, dove possono essere istituiti uffici decentrati istituzionali e amministrativi. Il fondo rustico denominato “ Spilata” in tenimento del Comune di Castel San Giorgio è di proprietà del Comune di Roccapiemonte.

3.- Le modifiche alla delimitazione territoriale possono essere apportate come da legge regionale e ai sensi dell'art.133 della Costituzione, previa audizione della popolazione del Comune.

ART.4 (Le finalità)

1.- Il Comune fonda la propria azione sui principi di libertà, di eguaglianza, di solidarietà e di giustizia indicati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione.

2.- Opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale del paese.

3.- Riconosce e garantisce la partecipazione delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità umana, sostiene il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle istituzioni della comunità locale e favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche.

4.- Riconosce la funzione ed il ruolo delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale e territoriale presenti con le loro strutture organizzative.

5.- Il Comune, altresì, al fine di assicurare ai suoi cittadini le migliori condizioni di vita possibili , opera in modo da salvaguardare il suo territorio da qualsiasi forma di inquinamento ambientale.

6.- Riconosce e garantisce la pratica di qualsiasi fede religiosa e politica.

ART. 5 (Le funzioni)

1.- Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative, che riguardano la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

2.- Il Comune, per l'esercizio delle sue funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri Comuni, con la Provincia e altri Enti.

3.- In particolare il Comune svolge le funzioni amministrative seguenti:

- a)- pianificazione territoriale dell'area comunale;
- b)- viabilità, traffico e trasporti;

- c)- tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente;
- d)- difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti;
- e)- raccolta e distribuzione delle acque e delle fonti energetiche;
- f)- servizi per lo sviluppo economico e la distribuzione commerciale;
- g)- servizi nei settori: sociale, sanità, scuola, formazione professionale e degli altri servizi urbani;
- h)- altri servizi attinenti alla cura degli interessi della comunità e al suo sviluppo economico e civile;
- i)- polizia amministrativa per tutte le funzioni di competenza comunale.
- l)- tutte le altre funzioni attribuite dalla legge.

4.- Al Comune competono le tasse, le imposte, le tariffe e di contributi sui servizi ad esso attribuiti.

ART. 6 (I servizi pubblici locali)

1.- Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici locali, che perseguono fini sociali e promuovono sviluppo economico e civile della comunità locale.

2.- Il Comune può gestire i servizi pubblici locali nelle forme giuridiche definite dalla legge e disciplinati dai regolamenti comunali, in economia; in concessione a terzi ; a mezzo di azienda speciale; a mezzo di istituzione; a mezzo di società per azioni a mezzo di altre eventuali tipologie determinate dalla legge.

ART. 7 (I compiti del Comune per i servizi di competenza statale)

1.- Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.

2.- Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale di Governo.

3.- Il Comune svolge funzioni amministrative per servizi di competenza statale qualora esse vengano affidate con legge, che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

4.- Competono al Sindaco le funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, che saranno svolte in modo organizzato tramite personale specializzato.

ART. 8 (Programmazione)

1.- Il Comune assume la politica di programmazione coordinata con la Regione e con la Provincia e gli altri enti territoriali come metodo ordinatore della propria attività: attua il programma di sviluppo economico e i piani d'intervento settoriale nel proprio territorio. Partecipa a società, consorzi e unioni di Comuni e quant'altro previsto dalla legge.

2.- Il Comune opera con la politica del bilancio e con le risorse finanziarie in modo da applicare i principi e le regole della programmazione.

ART. 9 (L'albo pretorio)

1.- Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

2.- Il Segretario comunale è responsabile delle pubblicazioni.

3.- Per favorire una maggiore divulgazione degli atti e provvedimenti amministrativi il Comune promuove iniziative finalizzate ad una più ampia e migliore circolazione delle notizie di maggiore interesse pubblico.

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO I

ORGANI ELETTIVI

ART. 10 (Gli organi)

1.- Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

2.- Il Consiglio è l'organo d'indirizzo e di controllo politico- amministrativo.

3.- La Giunta è organo di gestione amministrativa.

4.- Il Sindaco è organo monocratico. Egli rappresenta l'Ente. E' capo dell'amministrazione comunale, ufficiale di governo per i servizi di competenza statale, ufficiale sanitario.

CAPO II

CONSIGLIO COMUNALE

Sezione 1^ Elezione e composizione

1.- L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

ART.11 (Il Consiglio)

2.- I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

3.- Il Consiglio comunale dura in carica sino all'elezione del nuovo limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

3 bis – il Consiglio Comunale si riunisce obbligatoriamente almeno ogni due mesi.

ART. 12 (Lo scioglimento)

1.- Il Consiglio comunale è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, per i motivi e con le procedure di cui all'art.39 della legge 8/6/1990, n. 142.

ART. 13 (La rimozione e la sospensione degli amministratori)

1.- Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno, il Sindaco, i componenti del Consiglio e/o della Giunta, possono essere rimossi, quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi motivi di ordine pubblico o quando siano imputati di uno dei reati previsti dalla legge 13/9/1982, n. 646 e successive modificazioni ed integrazioni, o sottoposti a misura di prevenzione e sicurezza.

2.- In attesa del decreto, il Prefetto può disporre la sospensione degli amministratori di cui al comma precedente, qualora sussistano motivi di grave e urgente necessità.

3.- Sono fatte salve le disposizioni dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990 n°55.

4.- Sono considerati decaduti quei consiglieri che, senza giustificato motivo, risultassero assenti per più di tre sedute consecutive, nei termini e nei modi stabiliti dal regolamento comunale.

ART.14 (Responsabilita')

1.- Per gli amministratori, per il personale del Comune e delle istituzioni per i servizi sociali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

2.- Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di denaro pubblico e sia incaricato delle gestioni dei beni del Comune, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti, secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

3.- L'azione di responsabilità si prescrive in 5 anni dalla commissione del fatto. La responsabilità nei confronti degli amministratori comunali e delle istituzioni nonché dei dipendenti è personale e non si estende agli eredi.

ART.15 (I Consiglieri)

1.-I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle loro aziende , istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie , le informazioni e gli atti in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

2.-I consiglieri comunali hanno diritto di notizia su questioni sottoposta alla deliberazione del Consiglio e della Giunta, inoltre hanno diritto di presentare interrogazioni e mozioni nelle forme definite dal regolamento.

3.-Se lo richieda un quinto dei consiglieri il Presidente del Consiglio come per legge è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a 20 giorni , inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

4.-Le sedute del Consiglio e delle Commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.

Sezione 2:Competenze e attributi.

ART.16 (Il Consiglio Comunale)

1.- Il Consiglio ha la competenza ai seguenti atti fondamentali:

a)- gli statuti dell'ente e di eventuali aziende speciali e istituzionali, e regolamenti.

b)- i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, i conti consuntivi , i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi , i pareri da rendere nelle dette materie;

c)- la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale; le piante organiche e le relative variazioni ;

d)- le convenzioni tra i Comuni e quelle tra il Comune, la Provincia e gli altri Enti, la costituzione e le modificazioni di forme associative;

e)- l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

f)- l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi , la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

g)- l'istituzione e l'ordinamento dei tributi , la disciplina generale delle tariffe per la funzione dei beni e dei servizi;

- h)- gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti , sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- i)- la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
- l)- le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi , escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- m)- gli acquisti e le alienazioni immobiliari , le relative permuta , gli appalti e le concessioni che non siano previste espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano una esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del segretario e di altri funzionari;
- n)- la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune o della Provincia ovvero da essi dipendenti o controllati;
- o)- l'elezione del "difensore civico", il relativo regolamento di funzionamento dell'ufficio e una dotazione organica.
- p)- l'elezione del Presidente del Consiglio Comunale.

2.- Le nomine e le designazioni del Consiglio comunale devono essere effettuate entro 45 giorni dallo insediamento del Consiglio Comunale entro i termini di scadenza del precedente incarico. In caso di mancata deliberazione si provvede da parte del Sindaco ai sensi dell'art. 36, 5° comma della legge 8/6/1990, n.142. Qualora altresì non si pervenga a decisione vi sarà l'invio di un Commissario in sostituzione degli organi omissivi in base all'art.48 della citata legge 142/90;

3.- Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi a pena di decadenza.

Le deliberazioni della G.M. e del Consiglio sono sottoposte al controllo nei limiti della illegittimità denunciata, quando un quinto dei consiglieri comunali ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate entro 10 giorni dall'affissione all'albo pretorio, quando le deliberazioni stesse riguardino : Appalti ed affidamento dei servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario, piante organiche e relative variazioni;

5- Contestualmente all'affissione all'albo pretorio, le deliberazioni adottate dalla G. M. sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari.

6- Non sono soggette al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni meramente esecutive di altre deliberazioni.

SEZIONE 3 : COMMISSIONI

ART. 17 (Le Commissioni)

1.- Il Consiglio si avvale di Commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale o paritetiche. Le Commissioni possono essere rinnovate dal Consiglio Comunale.

2.- Comunque sono costituite Commissioni entro 60 giorni dall'insediamento del consiglio per gli affari istituzionali ed amministrativi ; per il bilancio e lo sviluppo economico e produttivo; per l'urbanistica, l'assetto del territorio e per i lavori pubblici. Ambiente e calamità naturali; per i servizi sociali , culturali, dello sport dello spettacolo e del tempo libero e pari opportunità , per pubblica istruzione; per il servizio di polizia amministrativa e annonaria, per il personale e i servizi ; commissioni di controllo e verifica

3 – Il consiglio Comunale ha il potere di ampliare l'ambito di competenza delle commissioni;

4.- Il Consiglio a maggioranza assoluta dei propri membri può istituire nel proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione. Ha accesso agli atti oggetto di indagine della Commissione.

La composizione e il funzionamento sono disciplinati dal regolamento consiliare.

Per particolari esigenze è possibile la istituzione di commissioni specifiche.

5. - Possono essere istituite altre Commissioni per il controllo della gestione dei servizi pubblici locali in forma diversa dalla gestione diretta del Comune.

6. - Il regolamento determina i poteri delle Commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori. La presidenza delle commissioni di controllo e verifica è attribuita alle minoranze.

ART. 17 bis (Consulte e Consigli di quartiere)

1)- Il Consiglio può istituire consulte e o altri organismi di partecipazione extraconsiliari, quindi Consigli di quartiere o altro;

2)- Gli organismi di partecipazione extraconsiliare, e/o le consulte sono disciplinate da statuti e regolamenti approvati dal Consiglio Comunale.

CAPO III

GIUNTA COMUNALE E SINDACO

Sezione 1 : Elezione del Sindaco, Nomina Giunta ed indirizzi di Governo.

ART. 18 (L'elezione del Sindaco)

1.- Il Sindaco eletto, subito dopo la proclamazione degli eletti comunica i componenti della Giunta tra cui il Vice Sindaco al Consiglio Comunale.

2.- Entro 45 giorni dalla proclamazione degli eletti il Sindaco sentita la giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

3 Nel mese di settembre, il Sindaco relaziona al Consiglio sullo stato di attuazione delle linee programmatiche, ad eccezione dell'anno di rinnovo del Consiglio Comunale.

4.-Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

5.- Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta della Giunta non comporta le dimissioni della stessa.

6.- Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti di decadenza, dimissioni e della revoca sono disciplinati dalla legge

7. - Gli assessori, esclusi i casi di dimissioni singole, restano in carica fino all'elezione dei successori.

SEZIONE 2 : GIUNTA COMUNALE

ART. 19 (Le funzioni)

1. La Giunta comunale è l'organo esecutivo del Comune ed esercita le funzioni conferite dalle leggi e dai regolamenti statali e regionali, dal presente statuto e dai regolamenti comunali.

ART. 20 (La composizione e presidenza)

1.- La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da 6 (sei) assessori. Ai sensi dell'art.33 legge 265/99.

2.- In caso di assenza o impedimento del Sindaco, presiede il Vice Sindaco e in sua assenza l'assessore anziano.

ART. 21 (Gli assessori extraconsiliari)

1.- Possono essere eletti assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio in possesso di requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere, oltrechè di comprovati requisiti di prestigio, di professionalità e di esperienza specifica e in relazione ad obiettivi determinati.

2.- La presenza degli assessori di cui al primo comma non modifica il numero degli assessori componenti la giunta comunale, di cui al comma 1 dell'articolo precedente.

3.- Il numero degli assessori extraconsiliari non può eccedere $\frac{1}{3}$ degli assessori di cui la Giunta è composta.

4.- Il Consiglio Comunale procede all'accertamento delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità degli assessori extraconsiliari subito dopo la nomina del Sindaco e della Giunta

5.- Gli assessori extraconsiliari sono equiparati a tutti gli effetti agli assessori di estrazione consiliare; partecipano alle sedute del Consiglio senza diritto di voto solo per relazionare sugli affari di cui sono relatori.

ART. 22 (I delegati del Sindaco, i capigruppo e i presidenti di commissioni consiliari)

1.- Possono essere sentiti dalla Giunta, su invito del Sindaco, i capigruppo consiliari, i consiglieri comunali, i presidenti di commissioni consiliari o componenti delle stesse, i presidenti delle consulte, i cittadini per essere sentiti su specifici argomenti posto all'ordine del giorno e comunque prima della votazione finale.

2.- In casi straordinari ed urgenti la Giunta può essere convocata per vie brevi.

ART. 23 (L'anzianità degli assessori)

1.-I nominativi dei candidati alla carica di assessore possono essere disposti nella lista degli elegendi di cui all'art. 18 nell'ordine di anzianità voluto dai presentatori della lista medesima; purchè questi facciano di ciò espressa dichiarazione nel documento stesso. In questo caso l'assessore anziano è il candidato che nella lista occupa il primo posto dopo il vice sindaco.

2.- Qualora la dichiarazione di cui al precedente comma non sia stata fatta l'assessore anziano è il più anziano di età dei candidati.

3.- All'assessore anziano, in mancanza del vice Sindaco o in sua assenza spetta surrogare il Sindaco assente o impedito, sia quale capo dell'amministrazione comunale che quale ufficiale di governo.

ART.24 (La durata in carica della Giunta)

1.- La Giunta rimane in carica fino all'insediamento della nuova Giunta e del nuovo Sindaco.

2.- Le dimissioni del Sindaco o di oltre la metà degli assessori comportano la decadenza della Giunta con effetto della elezione della nuova.

3.- Il voto contrario del Consiglio su una proposta della Giunta non comporta le dimissioni della stessa.

ART. 25 (La mozione di sfiducia costruttiva)

1.-Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

2.- La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati e può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta; deve contenere la proposta di nuove linee politico- amministrativo, di un nuovo Sindaco e di una Giunta in conformità a quanto previsto dall'art. 34 della legge 8/6/1990, n.142.

3.- La mozione viene messa in discussione non prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, il Segretario comunale ne riferisce al Prefetto che provvede alla convocazione previa diffida al Sindaco.

4.- L'approvazione della mozione comporta la proclamazione del nuovo esecutivo proposto con la mozione stessa.

5.- Il Sindaco e gli assessori della Giunta uscente possono essere eletti come componenti della nuova Giunta.

ART.26 (La cessazione di singoli componenti della Giunta)

1.- Gli assessori singoli cessano dalla carica per :

- a)- morte;
- b)- dimissioni;
- c)- revoca;
- d)- decadenza.

2. 2.- Le dimissioni da membro della Giunta sono presentate al Sindaco, il quale le iscrive all'ordine del

3. giorno della prima seduta del Consiglio perché ne prenda atto. Le dimissioni possono essere ritirate

4. prima della presa d'atto parte del Consiglio.

5.

3.- Il Consiglio procede alla revoca dei singoli assessori su proposta del Sindaco, quando non osservino le linee di indirizzo politico-amministrative stabilite dal Consiglio stesso o non svolgano una azione amministrativa coerente al documento programmatico presentato per l'elezione del Sindaco e della Giunta.

4.- Gli assessori singoli decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge.

5.- La decadenza è dichiarata dal Consiglio su proposta del Sindaco.

6.- Alla sostituzione dei singoli assessori dimissionari, revocati, decaduti o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede nella stessa seduta il Consiglio su proposta del Sindaco, a scrutinio palese e a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

ART. 27 (Il funzionamento della Giunta)

1.- L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli

assessori, secondo quanto disposto dall'articolo successivo.

2.- La Giunta è convocata dal Sindaco, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.

3.- Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura la unità dell'indirizzo politico - amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4.- La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti ed a maggioranza

assoluta di voti.

5.- Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

6.- Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, prevale quello del Sindaco o di chi per lui presiede la

seduta.

7.- Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta deve essere corredata del parere ai sensi art. 53 L.142/90 e successive modificazioni, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, nonché del Segretario comunale sotto il profilo di conformità amministrativa. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

8.- Il Segretario comunale partecipa alle riunioni della Giunta redige il verbale dell'adunanza, che deve

essere sottoscritto dal Sindaco o da chi, per lui presiede la seduta, e dal Segretario stesso; e cura la pubblicazione delle deliberazioni all'albo pretorio.

9).- La Giunta adotta un proprio regolamento interno.

ART. 28(Le competenze della giunta)

1.- La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che rientrano nelle competenze di legge o statutarie, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario comunale o dei funzionari dirigenti e direttive ovvero apicali.

2.-La Giunta riferisce almeno una volta l'anno entro il mese di settembre ad eccezione dell'anno in cui si vota, al Consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3.Nell'esercizio dell'attività propositiva spetta in particolare alla Giunta :

a)- predisporre il Bilancio preventivo ed il Conto Consuntivo da sottoporre alla approvazione del Consiglio;

b)- predisporre, in collaborazione con le competenti commissioni consiliari, i programmi, i piani finanziari e i programmi di opere pubbliche, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione e le eventuali deroghe;

c)- proporre i regolamenti da sottoporsi alla deliberazioni del Consiglio;

d)- proporre al Consiglio:

le convenzioni con altri Comuni e con la Provincia, la costituzione e la modificazione in forme

associative, l'assunzione di pubblici servizi e la forma della loro gestione;

l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, nonché la disciplina generale delle tariffe per la fruizione

dei beni e dei servizi;

la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;

gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni.

3.- Nell'esercizio dell'attività esecutiva spetta alla Giunta:

a) adottare tutti gli atti e provvedimenti occorrenti per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio.

4.- Appartiene alla Giunta deliberare le variazioni al Bilancio consistenti in prelevamenti dal fondo di riserva ordinario o dal fondo di riserva delle spese impreviste e disporre l'utilizzazione delle somme prelevate.

ART. 29 (Le deliberazioni d'urgenza della Giunta)

1. La Giunta può, in caso d'urgenza, sotto la propria responsabilità, prendere deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio.

6. L'urgenza, determinata da cause nuove e posteriori all'ultima adunanza consiliare, deve essere tale da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio.

7. Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

4. Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate, fatti salve le obbligazioni sorte nelle more della discussione da parte del Consiglio.

ART. 30 (La pubblicazione delle deliberazioni della Giunta)

1.- Tutte le deliberazioni della Giunta sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi salvo specifiche disposizioni di legge.

2.- Nel caso di urgenza le deliberazioni della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

SEZIONE 3 - IL SINDACO

ART. 31 (Il Sindaco organo istituzionale)

1. Il Sindaco è capo dell'amministrazione ed ufficiale del Governo.
2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.
3. Prima di assumere le funzioni il Sindaco presta giuramento dinanzi al Consiglio di osservare lealmente la costituzione.

ART. 32 (Le competenze del Sindaco quale capo dell'amministrazione comunale)

1. Il Sindaco quale capo dell'amministrazione:

a)- rappresenta il Comune;

b)- convoca e presiede la giunta, distribuisce gli affari, di cui la Giunta deve deliberare, tra i membri della medesima in relazione alle funzioni assegnate ed alle deleghe rilasciate ai sensi del successivo art.33, vigila sullo svolgimento delle pratiche affidate a ciascun assessore e ne firma i provvedimenti anche per mezzo dell'assessore da lui delegato;

c)- stabilisce gli argomenti da trattarsi nelle adunanze e della Giunta, e di concerto con il Presidente del Consiglio Comunale, la convocazione del Consiglio.

d)- spetta ai dirigenti degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettate dallo Statuto e dai Regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti;

e)- impartisce, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, le direttive, vigila sull'espletamento del servizio di polizia municipale e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti ed applica al trasgressore le sanzioni pecuniarie amministrative secondo le disposizioni degli artt. dal n. 106 al 110 del T.U. 3/3/1934, N. 383, e della legge 24/11/1981 n. 689;

f)- rilascia attestati di notorietà pubblica, stati di famiglia, certificati di indigenza;

g)- rappresenta il Comune in giudizio, sia attore o convenuto, promuove davanti all'autorità giudiziaria, salvo a riferirne alla Giunta nella prossima seduta, i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;

h)- sovrintende a tutti gli uffici ed istituti comunali;

i)- sospende, nei casi d'urgenza, i dipendenti comunali riferendone alla Giunta ed alle organizzazioni sindacali di appartenenza dei sospesi.

2.- Il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, di intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

2. Il Sindaco, inoltre, esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

ART. 33 (Le delegazioni del Sindaco)

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare con suo provvedimento, ad ogni assessore funzioni ordinate

organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti di ordinaria amministrazione relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate, rimanendo di sua pertinenza la firma di tutti gli atti di straordinaria amministrazione.

2.- Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo essendo la gestione amministrativa attribuita ai dirigenti.

3.- Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

4.-Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

5.-Nell'esercizio delle attività delegate gli assessori sono responsabili di fronte al Sindaco nei modi previsti dalle leggi in materia .

6.-Il Sindaco, quando particolari motivi lo esigono può delegare ad uno o più consiglieri i compiti, lo studio di specifiche materie, utili per l'esercizio delle funzioni dell'Ente purchè non siano delegati poteri di gestione assimilabili a quelli degli assessori o dei dirigenti.

ART.34 (La surrogazione del Consiglio per le nomine)

1.-Qualora il Consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro il termine previsto dall'art. 16, comma 2 del presente statuto o comunque entro sessanta giorni dalla prima iscrizione all'ordine del giorno. Il Sindaco, sentiti i capigruppo consiliari, provvede, entro quindici giorni dalla scadenza del termine, alle nomine con suo atto, comunicato al Consiglio nella prima adunanza.

ART. 35 (Il potere di ordinanza del Sindaco)

1. Il Sindaco emette ordinanze in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e comunali.
2. Le trasgressioni alle ordinanze predette sono punite con sanzione pecuniaria amministrativa a norma degli artt. 106 e seguenti del T.U. 3/3/1934, n. 383 e della legge 24/11/1981, n. 689.
3. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, e sicurezza al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
4. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 3 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi.

ART. 36 (Le competenze del Sindaco quale ufficiale del Governo)

1.- Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:

- a)- alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva e statistica ;

b)- all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;

c)- allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

d)- alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

2.- Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al precedente comma, è tenuto a rimborsare al Comune le indennità corrisposte al Commissario eventualmente inviato dal Prefetto per l'adempimento delle funzioni stesse.

3.- Nelle materie di cui al primo comma il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto, può delegare lo esercizio delle funzioni ivi indicate ad un assessore.

ART. 36 bis (Il Presidente del Consiglio)

1. Il Presidente del Consiglio Comunale è eletto con voto segreto e diretto dal Consiglio Comunale ed è competente a convocare a presiedere il Consiglio Comunale, di cui ha la rappresentanza giuridica, secondo le previsioni di legge, dello Statuto e del Regolamento.

2. Egli ha le funzioni seguenti:

a)- convoca - d'intesa con il Sindaco- presiede e dirige le attività del Consiglio Comunale;

b)- ordina e organizza l'attività delle Commissioni consiliari permanenti, speciali ed ispettive;

c)- riceve la dichiarazione dei singoli consiglieri che vogliono essere assegnati ad un gruppo tra quelli esistenti nel Consiglio o che non vogliono far parte di alcun gruppo tra quelli esistenti emersi dalla consultazione elettorale e vogliono far parte del gruppo misto;

d)- coordina, d'intesa con i capogruppo consiliari, l'attività del Consiglio comunale;

e)- sottoscrive le deliberazioni del Consiglio comunale insieme con il Segretario Comunale e ne vigila l'esecuzione ed attuazione;

f)- garantisce il regolare svolgimento delle sedute del Consiglio facendone osservare la disciplina avvalendosi del corpo di polizia locale, e, ove occorra, anche del corpo di polizia statale;

g)- verifica che su ogni proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio siano stati acquisiti i pareri di cui all' art. 53 della L. 142/90;

h)- convoca, d' intesa con il Sindaco, i funzionari del Comune, al fine della loro partecipazione alle attività burocratiche del Consiglio.

3.- Egli e' tenuto a riunire il Consiglio nel termine massimo di 20 giorni, quando lo richiedano un quinto , con approssimazione aritmetica ,dei consiglieri o il Sindaco inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. In caso di motivata urgenza il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio comunale entro 24 ore.

4.- Il Presidente del Consiglio ha diritto di ricevere le copie delle delibere adottate dalla Giunta contestualmente ai capigruppo consiliari.

5.- Il Consiglio comunale e' convocato dal Sindaco per l'elezione del Presidente entro 30 giorni dalla prima seduta.

6.- Il Presidente del Consiglio comunale e' eletto con voto segreto e diretto da parte del Consiglio comunale , in base alle proposte pervenute da almeno un quinto dei consiglieri comunali all' ufficio del Segretario Comunale almeno cinque giorni prima della seduta del Consiglio stesso.

7.- Il Presidente del Consiglio comunale e' eletto nella prima adunanza del C.C. convocato ai sensi del precedente comma 6 con la maggioranza dei 2/3 dei voti validi dei consiglieri assegnati. Qualora non si raggiunga la maggioranza richiesta, il Sindaco convocherà entro 20 giorni il C.C. perché elegga il suo Presidente con la maggioranza assoluta dei voti validi dei consiglieri assegnati. Qualora non si raggiunga anche in questa seconda votazione la maggioranza richiesta, il Sindaco convocherà entro 20 giorni il C.C. perché elegga il suo Presidente con la maggioranza assoluta dei voti validi dei consiglieri assegnati.

8.- Ogni consigliere ha diritto ad un solo voto a favore di un candidato.

9.- Il Presidente eletto dal Consiglio comunale assume la carica appena eletto , considerando l'atto

deliberativo di esecutività immediata, ai sensi dell' art. 47, comma 3, della legge 142/90.

10.-Egli dura in carica per tutta la durata del Consiglio salvo casi di dimissione o sostituzione , in casi di assenza , vacanza o impedimento o di mozione di sfiducia motivata ricevuta con un voto di

maggioranza del Consiglio su proposta di almeno un terzo dei consiglieri assegnati.

11.-Nei casi previsti dal comma 10 si procederà alla nomina con la medesima procedura di cui ai commi precedenti.

TITOLO III

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

CAPO I

UFFICI DEL PERSONALE

ART. 37 (L'organizzazione degli uffici e del personale)

1.- Il Comune disciplina con appositi regolamenti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

2.- I regolamenti di cui al 1° comma disciplinano altresì la attribuzione, ai dirigenti e ai funzionari direttivi titolari di competenza in unità organizzative o amministrative, comunque denominate, di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'Ente e stabiliscono le modalità dell'attività di coordinamento tra il segretario comunale e gli stessi.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

ART. 38 (L'ufficio comunale)

1.- Gli uffici e i servizi sono organizzati in base ai criteri di autonomia, funzionalità ed economicità della gestione e secondo i principi di professionalità e responsabilità, ed entro i limiti di classificazione dell'ente stabiliti da leggi e regolamenti vigenti.

CAPO III

ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

ART.39 (Lo status del personale)

1.- Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammmodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

2.- La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto.

ART.40 (Compiti)

1.- Spetta al segretario comunale il coordinamento dei servizi ed ai capi settori responsabili dei servizi la responsabilità secondo i criteri e le norme dettate dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi , mentre la gestione amministrativa è attribuita ai capi settori dei servizi.

2.- Spettano ai funzionari tutti i compiti , compresa l'adozione di atti , che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, e che le leggi e il presente Statuto espressamente non riservino agli organi di Governo dell'Ente. Spettano ad essi , secondo le modalità stabilite dal regolamento, la responsabilità sulle procedure di appalto e di concorso.

3.- Funzionari e i responsabili dei servizi sono direttamente responsabili , in relazione agli obiettivi dell'Ente della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

4.- Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità di cui all' art. 2229 del c.c. oppure di altro valore in base all'art. 2222 del c.c.

ART. 41 (La responsabilità disciplinare del personale)

1.- Il Comune disciplina la responsabilità del personale, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio, secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato.

2.- Le norme del presente articolo s'applicano anche agli uffici ed al personale degli enti dipendenti, salvo quanto diversamente disposto dalle leggi vigenti.

CAPO IV SEGRETARIO COMUNALE

ART. 42 (Il Segretario Comunale)

1.- Il Comune ha un Segretario titolare, funzionario statale, iscritto in apposito albo nazionale territorialmente articolato.

2.- La legge dello Stato regola l'intera materia relativa al Segretario Comunale.

3.- Il Segretario comunale ,nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco da cui dipende funzionalmente, oltre ai compiti di cui all'art. sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività , cura l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio.

ART. 43 (Direttore Generale)

1. Il Segretario Comunale può essere nominato Direttore Generale per decreto Sindacale .

ART. 44 (Le responsabilità del segretario comunale e dei dirigenti)

1.- Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del

responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. (I pareri sono inseriti nella deliberazione).

2.- Nel caso in cui l'Ente non abbia funzionari responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario dell'Ente, in relazione alle sue competenze.

3.- I soggetti di cui al 1° comma rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

TITOLO IV ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

ART. 45 (I servizi pubblici locali)

1.- Il Comune informa la propria attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico secondo le leggi.

2.- Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e le attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

3.- I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

ART. 46 (Le forme di gestione)

1.- Il Consiglio Comunale delibera l'assunzione dell'impianto e dell'esercizio diretto dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

a)- in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia

opportuno costituire una istituzione o una azienda;

b)- in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale ;

- c)- a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- d)- a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e)- a mezzo di società per azioni a prevalente capitale comunale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.

2.-Nella deliberazione di assunzione diretta di un servizio, già affidato in appalto o in concessione, dovranno indicarsi le notizie di cui all'art. 3 del D.P.R. 4/10/1986, N.902.

3.-Tali forme di gestione saranno disciplinate da appositi regolamenti.

ART.47 (Le altre forme di gestione dei servizi pubblici)

1.- Qualora il Comune ne ravvisi la opportunità, la convenienza, la economicità e l'efficacia, può adottare soluzioni diverse ed articolate per la gestione dei servizi pubblici.

2.-Le forme di gestione possono essere anche le seguenti:

- a)- le convenzioni apposite tra il Comune e la Provincia;
- b)- i Consorzi apposti tra il Comune e la Provincia e/o tra enti locali diversi;
- c)- gli accordi di programmi;
- d)- l'unione dei Comuni.

3.- Le decisioni di cui al presente articolo su proposta del Sindaco spettano sempre al Consiglio Comunale.

CAPO II

FORME DI COLLABORAZIONE DEL COMUNE CON ALTRI ENTI E SOGGETTI

ART. 48 (I rapporti di collaborazione)

1.- Il Comune sviluppa con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli altri obiettivi da raggiungere.

ART. 49 (Le convenzioni)

1.- Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni e la Provincia, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2.- Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

ART. 50 (I consorzi)

1.- Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi, società previste dalle norme vigenti con altri Comuni, Province e Regioni e/o con privati per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste dal presente statuto, in quanto compatibili.

2.- A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio o delle predette società.

3.- La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del consorzio e/o società, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio o società stessa.

4.-Il Sindaco o suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

ART. 51 (Coordinamenti di interventi)

1.- Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, comunicandolo all'assessore competente, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2.- A tal fine il Sindaco comunicandolo all'assessore competente, convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

3.- L'accordo consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco.

4.- Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni, a pena di decadenza.

5.- La disciplina degli accordi di programma, prevista dall'articolo 27 della legge 8/6/1990, n.142 e dal presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza del Comune.

TITOLO V

FINANZA E CONTABILITA'

CAPO I

ORDINAMENTO FINANZIARIO

ART. 52 (L'ordinamento)

1.- L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.

2.- Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3.-Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

ART.53 (L'attività finanziaria del Comune)

1.- La finanza del Comune è costituita da :

- a)- imposte proprie;
- b)- addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali;
- c)- tasse e diritti per servizi pubblici;
- d)- trasferimenti erariali;

- e)- trasferimenti regionali;
- f)- altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
- g)- risorse per investimenti;
- h)- altre entrate.

2.- I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili .

3.- Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe, adeguando queste ultime con opportune differenziazioni e, per quanto possibile, al costo dei relativi servizi .

ART. 54 (L' amministrazione dei beni comunali)

1.- Il Sindaco cura la tenuta di un esatto inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune; esso viene rivisto, di regola, ogni dieci anni. Dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio sono personalmente responsabili il Sindaco, il Segretario ed il responsabile di ragioneria.

2.- I beni patrimoniali comunali devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dal Consiglio comunale.

3.- Le somme provenienti dall'alienazione dei beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o nella estinzione di passività onerose o nel miglioramento del patrimonio o per quanto previsto dalla legge 415/99.

4.- Il Consiglio comunale delibera l'accettazione ed il rifiuto di lasciti e di donazioni di beni, il cui valore superi le £ 10.000.000, altrimenti la deliberazione è di competenza della Giunta. In ogni caso è fatta salva l'autorizzazione del Prefetto ai sensi della legge 21/6/1986, n.218.

ART. 55 (La contabilità comunale : il Bilancio)

1.- L'ordinamento contabile è riservato alla legge dello Stato.

2.- La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza , deliberato dal Consiglio comunale entro il 31 dicembre, per l'anno successivo, salvo differimento del termine con decreto ministeriale, osservando i principi della universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

3.- Il bilancio e gli atti allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

4.- Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale impegno l'atto è nullo di diritto ai sensi del comma 5, art.55, della legge 8/6/1990, n.142.

ART. 56 (La contabilità comunale: il conto consuntivo)

1.- I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

2.- Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3.-La Giunta Comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'adozione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti , nonché la relazione del collegio dei revisori.

ART. 57 (L'attività contrattuale)

1.- Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate, alle locazioni, il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti.

2.- La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa del settore interessato.

3.- La determinazione deve indicare:

- a)- il fine che con il contratto si intende perseguire;

b)- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c)- le modalità di scelta del contraente ammesso dalle disposizioni vigenti in materia di contratti dello Stato e le regioni che ne sono alla base.

4.- In rappresentanza del Comune nella stipulazione dei contratti interviene il responsabile del procedimento del settore interessato.

5.- Il Segretario Comunale roga, nell'esclusivo interesse del Comune, i contratti di cui al comma 1.

CAPO II

CONTROLLI FINANZIARI ED ECONOMICI DI GESTIONE

ART.58 (Revisori dei conti)

1.- IL Consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da 3 membri .

2.- I componenti del collegio dei revisori dei conti devono essere scelti mediante avviso pubblico:

- a)- uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, il quale funge da Presidente;
- b)- uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
- c)- uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri ;

3.- Essi durano in carica 3 anni, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili per un sola volta.

4.- I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.

5.- Il Collegio dei Revisori, in conformità delle disposizioni del regolamento, svolge le funzioni seguenti:

- a)- collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo;

b)- esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente;

c)- attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

6.- Nella stessa relazione il collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

7.- I revisori dei conti rispondono della verità delle loro attestazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio Comunale.

ART. 59 (La tesoreria)

1.- Il Comune ha un servizio di Tesoreria che comprende:

a)- la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b)- il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

c)- il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento dei mutui, dei contributi previdenziali ai sensi dell' art. 9 del D.L. 10/11/1978, n.702, convertito nella legge 8/1/1979, n.3.

2.- I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento di contabilità di cui all' art.59, comma 1, della legge 8/6/1990,n.142, nonché della stipulanda convenzione.

ART. 60 (Il controllo economico della gestione)

1.- I responsabili degli uffici e dei servizi eseguono trimestralmente operazioni di controllo economico- finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi stanziati nei capitoli di bilancio relativi agli uffici e servizi cui sono preposti.

2.- Delle operazioni eseguite e delle risultanze i predetti responsabili fanno constatare in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, rimettono al nucleo di valutazione ed ai componenti del controllo di gestione, all'assessore al ramo, questi ne riferisce alla Giunta.

3.- La Giunta, in base ai verbali ed alle osservazioni di cui al comma precedente, redige trimestralmente per il Consiglio la situazione generale aggiornata sulla esattezza della situazione di tesoreria, dei conti e del bilancio, segnalando qualsiasi anomalia riguardante i conti e la gestione e proponendo i relativi rimedi.

4.- Qualora i dati del controllo facciano prevedere un disavanzo di amministrazione della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, il Consiglio comunale adotta, nei modi e termini di cui all'art.1 bis del D. L. 1/7/1986,n.318, convertito nella legge 9/8/1986, n.488, apposita deliberazione con la quale siano previste le misure necessarie a ripristinare il pareggio.

TITOLO VI

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I

ART. 61 (La partecipazione)

1.- Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2.- Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.

3.- Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscono il loro intervento nella formazione degli atti.

4.- L'amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere dei soggetti economici su specifici problemi.

5.- Consulte, commissioni di controllo.

CAPO II

INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

ART.62 (Gli interventi nel procedimento amministrativo)

1.- I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.

1 bis – Il Comune può istituire l'adozione di monumenti ed aree pubbliche disciplinandole con apposito regolamento..

2.- La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.

3.- Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

4.- Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

5.- Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.

6.- Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.

6 bis .- Le richieste di sopralluogo e/o di relazioni tecniche dei vari settori sono definite con appositi regolamenti e per essi saranno previsti dei costi di intervento a carico dei richiedenti. Per copie eliografiche o altro, realizzate all'esterno dell'Ente, i costi sono a carico dei richiedenti. Anche le richieste di floppy-disk o CD sono a carico dei richiedenti.

7.- Il responsabile dell'istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.

8- Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.

9.- Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.

10.- I soggetti di cui al comma 1° hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.

11.- La Giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

ART.63 (Le istanze)

1.- I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.

2.- La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine di 30 giorni dal Sindaco, o dal Segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

3.- Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

ART.64 (Le petizioni)

1.- Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale per esporre comuni necessità.

2.- Il regolamento di cui al terzo comma dell'art.63 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione, in quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3.- La petizione è esaminata dall'organo competente entro 30 giorni dalla presentazione.

4.- Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in consiglio, chiedendo ragioni al sindaco del ritardo e provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio.

5.- La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantito al soggetto proponente la comunicazione.

ART.65 (Le proposte)

1.- N° 30 cittadini possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 30 giorni successivi all'organo competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2.- L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 30 giorni dalla presentazione della proposta.

3.- Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

CAPO III

ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

ART. 66 (I principi generali)

1.- Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo art. 66 attraverso l'accesso ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.

2.- I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio Comunale.

ART. 67 (Le associazioni)

1.- La Giunta comunale annualmente individua le forme associative presenti sul territorio, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo.

2.- Le scelte amministrative che incidono e possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

ART. 68 (Gli organismi di partecipazione)

1.- Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.

2.- L'Amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.

3.- Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta.

ART. 69 (L'incentivazione)

1.- Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria- patrimoniale, che tecnico- professionale e organizzativo.

ART. 70 (La partecipazione alle commissioni)

1.- L e commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni degli organismi interessati, invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

ART.70 bis (Consiglio Comunale dei ragazzi)

1.- E' istituito il Consiglio Comunale dei ragazzi residenti sul territorio. Il funzionamento, l'organizzazione e le modalità saranno disciplinate da apposito regolamento.

CAPO IV

REFERENDUM

ART. 71 (Il referendum consultivo o propositivo)

1.- E' previsto referendum consultivo o propositivo su richiesta del 10% dei cittadini elettori della camera dei deputati e residenti nel Comune o del Consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

2.- Sono escluse dal referendum le materie attinenti alle leggi tributarie, penali ed elettorali e quelle che sono già state oggetto di consultazione referendarie nell'ultimo quinquennio, mentre sono ammesse quelle di esclusiva competenza locale.

3.- Il referendum locale non può svolgersi in coincidenza con altre operazioni di voto.

4.- La proposta di referendum deve essere richiesta al Sindaco che entro 30 giorni dalla ricezione del Comitato del referendum stesso la discute in Giunta e poi l'affida alla Commissione del Consiglio che esprime apposito parere di ammissibilità e regolarità entro i 5 (cinque) giorni successivi.

5.- Tale Commissione dovrà valutare previo regolamento la regolarità della composizione del Comitato promotore, dell'oggetto e delle firme autenticate quale condizione di ammissibilità.

6.- Il Consiglio comunale delibera l'indizione del referendum nei 20 giorni successivi.

7.- Il referendum qualora nulla osti può essere indetto entro 90 giorni dalla esecutività delle delibera d'indizione.

8.- Per le procedure di voto si eseguono quelle relative alla elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

9.- All'onere finanziario per le spese comportate dal referendum la amministrazione dovrà far fronte con proprie entrate fiscali.

ART. 72 (Gli effetti del referendum)

1.- Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza dei cittadini elettori della Camera dei Deputati e residenti nel Comune.

2.- Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio Comunale entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

3.- Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

CAPO V

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

ART.73 (Il diritto di accesso)

1.- Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della amministrazione e dei soggetti che gestiscono i servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.

2.- Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

3.- Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

ART.74 (Il diritto di informazione)

1.- Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.

2.- L'Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3.- L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e per gli atti aventi pluralità indistinta di destinatari, deve avere le generalità.

4.- La Giunta comunale, adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5.- Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art.26 legge 7/8/1990, n.241.

CAPO VI

DIFENSORE CIVICO

ART.75 (L'istituzione)

1.- E' istituito come per legge nel Comune l'ufficio del " difensore civico" quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.

2.- Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale degli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

ART. 76 (L'elezione del difensore civico)

- 1.- Il difensore civico è eletto con deliberazione del Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
- 2.- La votazione avviene per schede segrete.
- 3.- Il difensore civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità con la carica di consigliere comunale ed essere scelto tra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico- amministrativa.
- 4.- L'incarico di difensore è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica e con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e con l'esercizio di qualsiasi commercio o professione, che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con la amministrazione comunale. Preferibilmente il difensore civico deve essere scelto tra i cittadini collocati a riposo.
- 5.- L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta la dichiarazione di decadenza dall'ufficio se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro venti giorni dalla contestazione.
- 6.- Il titolare dell'ufficio di difensore civico ha l'obbligo di residenza nel Comune.

ART. 77 (La durata in carica e revoca del difensore civico)

- 1.- Il difensore civico dura in carica quanto il Consiglio comunale che lo ha eletto e non può essere confermato che una sola volta con le stesse modalità della prima elezione.
- 2.- I poteri del difensore civico sono prorogati fino all'entrata in carica del successore.
- 3.- Il difensore civico può essere revocato, con deliberazione del Consiglio comunale da adottarsi a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune, per gravi motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni.

ART. 78 (Le funzioni)

- 1.- A richiesta di chiunque vi abbia interesse, il difensore civico interviene presso l'amministrazione comunale, presso gli enti e aziende da essa dipendenti per assicurare che il

procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano tempestivamente e correttamente emanati.

2.- Nello svolgimento della sua azione il difensore civico rileva eventuali irregolarità, negligenze o ritardi, valutando in relazione alle questioni sottoposte al suo esame anche la rispondenza alle norme di buona amministrazione e suggerendo mezzi e rimedi per l'eliminazione delle disfunzioni rilevate.

3.- Il difensore civico può intervenire anche di propria iniziativa a fronte di casi di particolare gravità già noti e che stiano preoccupando la cittadinanza.

ART. 79 (Le modalità di intervento)

1.- Le persone che abbiano in corso una pratica o abbiano interesse ad un procedimento amministrativo in corso presso l'amministrazione del Comune o gli enti ed aziende da esso dipendenti, hanno diritto di chiedere per iscritto notizie sullo stato della pratica o del procedimento; trascorsi 30 giorni senza che abbiano ricevuto risposta o qualora ne abbiano ricevuta una insoddisfacente, possono chiedere l'intervento del difensore civico.

2.- Il difensore civico può convocare direttamente i funzionari cui spetta la responsabilità dell'affare in esame, dandone avviso al responsabile del servizio o ufficio da cui dipendono, e con essi può procedere all'esame della pratica o del procedimento.

3.- In occasione di tale esame il difensore civico stabilisce, tenuto conto delle esigenze di servizio, il termine massimo per la definizione della pratica o del procedimento, dandone immediatamente notizia alla persona interessata e, per conoscenza, al Sindaco ed al Segretario comunale.

4.- Il difensore civico ha diritto di ottenere dall'amministrazione comunale e dagli enti ed aziende di cui al comma 1 copia degli atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alle questioni trattate, e deve denunciare al Sindaco i funzionari che impediscano o ritardino l'espletamento delle sue funzioni.

5.- Il difensore civico deve sospendere ogni intervento sui fatti dei quali sia investita l'autorità giudiziaria penale.

ART. 80 (La relazione al Consiglio Comunale)

1.- Il difensore civico invia al Consiglio comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi e irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti.

2.- Il Consiglio comunale, esaminata la relazione, adotta le determinazioni di sua competenza che ritenga opportune.

ART. 81 (I mezzi del difensore civico)

1.- Il Consiglio comunale stabilisce, con propria deliberazione, sentito il difensore civico, la sede, la dotazione organica ed i criteri di assegnazione del personale. L'assegnazione del personale all'ufficio del difensore civico è stabilita con deliberazione della giunta.

2.- Il personale assegnato è individuato nell'organico comunale e, per le funzioni di che trattasi, dipende dal difensore civico.

3.- L'arredamento, i mobili e le attrezzature sono assegnati al difensore civico, che ne diviene consegnatario.

4.- Le spese di funzionamento sono impegnate, anche su proposta del difensore civico, e liquidate secondo le norme e le procedure previste dal vigente ordinamento.

ART. 82 (Trattamento economico)

1.- Al difensore civico spettano l'indennità di funzione, l'indennità di missione ed il rimborso delle spese di trasporto nella misura stabilita dalla legislazione vigente per gli assessori comunali.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 83 (Le deliberazioni e le modifiche dello Statuto)

1.- Lo Statuto è deliberato dal Consiglio comunale con voto favorevole di due terzi dei consiglieri. Qualora tale maggioranza non è raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per 2 volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2.- Le disposizioni di cui al precedente 1° comma si applicano anche per le modifiche dello Statuto.

3.- Lo Statuto dopo l'approvazione è inviato nei termini di legge al CO.RE.CO. per il controllo di legittimità. Lo Statuto restituito dopo l'approvazione del CO.RE.CO. è inviato a cura del Comune alla Regione per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

4.- Esso è, altresì, affisso all'albo pretorio dell'ente per 30 giorni consecutivi ed è inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti e per ulteriori forme di pubblicità.

ART. 84 (Le norme transitorie)

1.- sino all'entrata in vigore dello Statuto, limitatamente alle materie e discipline ad esso espressamente demandate, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della legge 8/6/1990, n. 142, in quanto con esse compatibili.

2.- Il Consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti dallo Statuto.

Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.

ART. 85 (L'entrata in vigore)

1.- Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo Pretorio dell'Ente.